ORIGINALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE
Per i servizi funebri e del cimitero

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO II
Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art.131, n.6, del T.U.L.C.P.1915, dell'art. 344 del T.U.LL.SS.e del Reg.P.M. del 1975 e successive modifiche ed integrazioni.
Il servizio di pulizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco o di un Assessore suo Delegato, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.
La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.
In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlativi organi di esecuzione, costituiti dalla Direzione dei servizi funebri e del cimitero, di cui all'art. 106 del presente regolamento.

ARTICOLO II
Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

ARTICOLO 3
Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma e dalla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4
Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art.50 del Regolamento polizia mortuaria.
Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

a) copia del presente regolamento;
b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 61 e 63);
c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 71 ed 85).

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE; DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5
Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.
La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.
I decessi avvenuti in (ospedale) ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 6
Adempimenti dell'Ufficio

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti dell'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e successivi.
Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'Ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ord. S.C. curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc..

ARTICOLO 7
Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.
Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 38 e 44 del Reg. P. M..
Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 1875.
Se alla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
Presso l'Ufficio d'igiene sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 8
Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario, dal Medico condotto o da altro sanitario, nominato dal Sindaco.
Le funzioni di medico necroscopico per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda e il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore Sanitario.

ARTICOLO 9
Referto all'Autorità giudiziaria

Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.
In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 10
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione

all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11
Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato tumulato o cremato.
Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte dell'Ufficiale sanitario.
E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico non accetti la morte come predetto.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da potere rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, l'Ufficiale sanitario prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13
Locali di osservazione

Il cimitero deve essere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art.9).

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità giudiziaria.
Il trasporto deve essere fatto come all'art. 33.
Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.
Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.
Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dall'Ufficiale sanitario in relazione art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ARTICOLO 14
Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1) Salvo il nulla osta di cui all'art.9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta all'art.7 del Reg. P.M. sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Ufficiale sanitario e con le modalità indicate nel precitato

articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 34 che seguono.
Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15
Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico effettuato sui cadaveri di cui all'art. 36 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 36, 37 e 38 dello stesso Reg. P.M..
I risultati devono essere comunicati al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte dell'Ufficiale Sanitario.
Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato il sanitario settore deve farne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16
Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
Se il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del Reg. P.M. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
A sua volta il Direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 40 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
Agli istituti universitari l'Ufficiale sanitario può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 42 del Reg.P.M.; la consegna per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17
Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 3 Aprile 1957, n.235, e successive modifiche.
L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semiotica medico-legale stabilita con ordinanza del Ministero per la sanità.

ARTICOLO 18
Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.
I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario.
Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art.42, è eseguito dall'Ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg. P.M..

CAPOIII
FERETRI

ARTICOLO 19
Feretro individuale - Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente la caratteristiche di cui al successivo art. 21.
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 20
Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21
Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello stesso spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;
b) per inumazione in fossa quindicennale o trentennale: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm.;
c) per inumazione in fossa oltre 50 anni: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superore a 4 cm., cerchiato o non;
d) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta, duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 28 del Reg. P.M.;
e) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente;

f) per trasporti brevi : per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 25 km., è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratta di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in un altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da un altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 22
Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente al feretro di cui all'articolo precedente, lettera a), per salme di persone bisognose.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepoltura di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

ARTICOLO 23
Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze

dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.
Per tale servizio è dovuto al Comune il corrispettivo risultante in tariffa.

ARTICOLO 24
Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e la data di morte.
Per salma di persona sconosciuta,la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
La tariffa fissa l'importo relativo.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25
Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 17 del Reg. P.M. ed esercitato in appalto.
Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salma, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.
È istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo del trasporto di ultima categoria; in caso di categoria unica, l'importo sarà pari a quello stabilito per i trasporti a carico del Comune. Il diritto fisso è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, o da altro Comune o Stato senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.
L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 49. fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto –carro, personale – non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (vedi. art. 39 che segue).
L'Ufficiale sanitario vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.
Oltre al servizio in esclusiva è costituita, a cura del Comune, l'impresa pompe funebri per lo svolgimento, a richiesta, dei servizi di cui all'art. 124 del presente regolamento.

ARTICOLO 26
Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche
possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa o di eventuali altri diritti.

ARTICOLO 27
Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a secondo della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.
Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto entro un percorso di circa 500 metri, ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.
Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella od onoranze.
Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura si può impiegare apposito furgone.
Il seppellimento viene seguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel quale caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
Nessuna sosta, salvo di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 28
Trasporti a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti secondo apposita tariffa.

ARTICOLO 29
Vettura, classi, manutenzione

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori a dieci anni.
Secondo la diversa loro struttura a foggia, le vetture per adulti sono di classe unica, quelle per bambini di classe unica, corrispondente al tipo approvato dall'Amministrazione.
Le vetture, comprese quelle private di cui all'art. 26, sono riconosciute idonee alla funzione dell'Ufficiale sanitario; devono essere: interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.
Sia all'esterno che all'interno delle vetture non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggiare la vettura.
L'Ufficiale sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.
Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

ARTICOLO 30
Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.
Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'Ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.
Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.
A richiesta compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate , con l'aumento del 35 per cento sulla tariffa di vettura.

ARTICOLO 31
Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre è addetto un necroforo con i compiti di cui all'art. 110; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.
La salma, dalla levata alla consegna al cimitero deve essere sempre seguita dal necroforo.
Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita alla Direzione.

ARTICOLO 32
Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ARTICOLO 33
Trasporti non in sede di funerale

A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare

eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.
B)Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.
Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
C)In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..

ARTICOLO 34
Morti per malattie infettive – Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva - diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Ufficiale sanitario.
Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Ufficiale sanitario disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 35
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario che restano uniti all'atto di autorizzazione.
Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.
Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P. M..
Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 36
Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia alla Convenzione internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata con R. D. 1 luglio 1937, n. 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 25 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 26 e 27 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precipitato.

ARTICOLO 37
Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del Reg. P. M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 30 del Reg. P. M., salvo sia stata imbalsamata.
La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei casi da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché al verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.
Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In tal caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 25.

ARTICOLO 38
Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento di igiene.
L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Ufficiale sanitario, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.
Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

ARTICOLO 39
Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Reg. P. M. se il trasporto è per o da Stato estero.
Non è soggetto né alla misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V

CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE

ARTICOLO 40
Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero costituito sul territorio del Comune.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.
Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 71, 72 e 73 del Reg. P. M.
Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 91 e seguenti del Reg. P. M .
Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 92 del Reg. P. M..
Ogni operazione compiuta nel cimitero – inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri – è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. P. M. conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 41
Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

A) Nell'interno del cimitero sono costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti – ceneri ed ossa – di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.
Le spese maggiori per tali reparti – opere, maggior durata della sepoltura comune – sono a carico dei concessionari.
Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 14.
B) Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità di uso previsto agli artt. 102 e 105 del Reg. P.M..
Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze; in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero per l'interno, di cui all'art.106 del Reg. P.M..
Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'ufficiale sanitario in tema di polizia mortuaria.

ARTICOLO 42
Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, erano nate nel comune o avevano in esso la propria residenza.
Indipendentemente dalla residenza o dal luogo di nascita e/o di morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata e individuale o di famiglia o di loro parenti o affini.
Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

ARTICOLO 43
Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, la propria residenza o domicilio, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.

ARTICOLO 44
Ammissione nel reparto nati morti ecc.

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ARTICOLO 45
Sepolture comuni per inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono: in comuni e private.
A) Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80; superficie per posto mq. 3,50;
b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50; superficie per posto mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell'art. 48 che segue.

ARTICOLO 46
Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di seppellimento.

ARTICOLO 47
Sepolture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 48.
Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 68 e seguenti.

ARTICOLO 48
Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per 15, 30, 50, 99 anni, dalla data dell'inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole.

Le fosse della durata di 15, 30, 50 anni possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna.

Nelle fosse della durata di 50 anni è permessa la costruzione di cripta interrata.
Nelle fosse di durata di 99 anni è permessa la costruzione di una cripta multipla con singoli scomparti, fino a 3, sovrapposti ed ognuno a perfetta tenuta, secondo il progetto dell'Ufficio del cimitero;

b) nell'uso temporaneo, per 40, 60, 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni singole;
c) nell'uso temporaneo, per la durata di 40 o 60 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;
d) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo a richiesta di almeno uno dei discendenti che non siano titolari di concessioni cimiteriali e che non lo siano parenti entro il secondo grado e dietro pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo per la concessione di aree cimiteriali. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento – cioè opera di architettura o scultura – ed avere o non la camera sotterranea.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell'art. 91 del Reg. P. M..
Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P. M. e del presente regolamento.

ARTICOLO 49
Depositi in loculi provvisori

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.
La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.
La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
Sui loculi provvisori sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabiliti.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e dall'articolo che segue.
Per le autorizzazioni provvisorie è stabilito il canone mensile di lire 2.000 con l'obbligo di ripristino del loculo prima della restituzione.

ARTICOLO 50
Sistemazione definitiva – Rimborsi

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.
Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 51
Camera mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di breve durata e sempre che il feretro sia di buone condizioni.
La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P. M..
Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

ARTICOLO 52
Sala per autopsie

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P. M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 44 dello stesso Reg. P. M..

ARTICOLO 53
Ossario comune

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e

dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
Circa il divieto di esportare le ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse si richiama il precedente art. 16.

ARTICOLO 54
Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T. U. LL. SS. e del Reg. P. M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
Il provvedimento è proposto dal Comune ed attuato con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 99 e 100 del Reg. P. M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme si fa luogo al rimborso di cui all'art. 83.
Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ARTICOLO 55
Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 53 del Reg. P. M..
Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 54, 56, 60 e 61 del Reg. P. M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riversati ai campi per inumazione decennale.
Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T. U. LL. SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 56
Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietate le costruzioni di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
Per l'ampliamento del cimitero esistente la distanza non potrà essere inferiore a m. 50.

ARTICOLO 57
Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene

L'Ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 58
Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:
a) non prima della scadenza di 10 anni della inumazione, se in sepoltura comune;
b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.
Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ARTICOLO 59
Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 60
Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza ai Defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 61
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.
La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.
Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.
Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 85 del Reg. P. M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

ARTICOLO 62
Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.
Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, l'Ufficiale sanitario dovrà disporre per la sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.
Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
Per la estumulazione in sepoltura di famiglia, si rinvia all'articolo 82.

ARTICOLO 63
Operazioni vietate – Denuncia

È vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il custode del cimitero (o chi è proposto al servizio) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 64
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.
Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n.270, e successive modificazioni.

ARTICOLO 65
Raccolta delle ossa – Incenerimento materiale

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.
Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ARTICOLO 66
Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono conservati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.
Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 67
Disponibilità di materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.
I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.
Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

ARTICOLO 67 bis
Sepolture private

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 48.
Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone o, nel caso di Enti o collettività, degli organi del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti " inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ARTICOLO 67 ter
Concessionari

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali è individuato nella persona che ne

ha la rappresentanza, oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da un atto pubblico o da scrittura privata autentica, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DEI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 68
Concessione di sepoltura individuale

Le sepolture individuali private come indicate al punto b) dell'art. 48 vengono concesse alle persone decedute nel Comune o a persone nate o residenti nel Comune, o al loro coniuge, o a loro parenti in linea retta entro il 1° grado o a collaterali entro il 2° grado.
Possono concedersi altresì, a persone decedute che, al momento della morte, per indisponibilità di loculi da parte del Comune, non hanno potuto ottenere il loculo richiesto, purchè la relativa domanda sia stata regolarmente formalizzata.
Le sepolture individuali private come indicate al punto b) dell'art. 48 possono concedersi ancora alle persone già decedute che per mera dimenticanza o per non conoscenza del regolamento da parte degli interessati, al momento del decesso, non abbiano formalizzato la relativa richiesta, purchè la predetta richiesta venga prodotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente modifica.
Ancora possono concedersi a persone decedute che sono state seppellite nel Cimitero di Cammarata o San Giovanni Gemini considerato che il Comune di San Giovanni Gemini non disponeva di loculi negli anni passati, secondo la disponibilità che periodicamente verrà stabilita dalla G. M.
E' altresì concessa a persone già decedute che siano state autorizzate soltanto al seppellimento provvisorio nei loculi costruiti dal Comune.
Qualora il Comune disponga di un numero elevato di loculi, parte di essi possono essere concessi anche in vita a coloro che ne fanno richiesta successivamente all'approvazione, da parte della G. M., di un bando contenente i criteri, le modalità ed il canone da corrispondere per ottenere tale concessione.

ARTICOLO 69
Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del

Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare – pena la decadenza – adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro il semestre dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro 1 anno per le altre fosse di maggiore durata.
È determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del cimitero.
I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, ecc..
In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza all'articolo che segue.

ARTICOLO 70
Durata – Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 48.
La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per la sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
4) quando risulti in stato di abbandono completo per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.
Nel caso in cui al n.4), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina – avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
La decadenza, nel caso in cui ai nn.1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 72; nel caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.